



# COMUNE DI PICINISCO

Provincia Di Frosinone

C.A.P. 03040 – TEL. 0776/66014 FAX 0776/66204

e-mail: [comune@comune.picinisco.fr.it](mailto:comune@comune.picinisco.fr.it)

pec: [info@comunepiciniscopec.it](mailto:info@comunepiciniscopec.it)

SETTORE AMMINISTRATIVO

## **BANDO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2021-2022**

Il Comune di Picinisco, in attuazione della D.G.R. n. 584/2014 emana il seguente bando per la fornitura totale o parziale dei libri di testo ai sensi della legge 448/1998.

### **1. FINALITÀ**

La legge 62/2000 e D.P.C.M. 106/2001 e la Legge 448/1998 stabiliscono che al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione per tutti gli alunni delle scuole del sistema nazionale d'istruzione la Regione interviene attraverso la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo e per sussidi didattici digitali o notebook per l'anno scolastico 2021-2022 agli alunni meritevoli e/o a rischio di abbandono del percorso formativo, in disagiate condizioni economiche e residenti sul territorio regionale.

### **2. PRODOTTI ACQUISTABILI CON IL CONTRIBUTO**

Il contributo è destinato esclusivamente all'acquisto di libri di testo, sussidi digitali o notebook.

Nella categoria libri di testo rientrano: i libri di testo sia cartacei che digitali, i dizionari e i libri di narrativa (anche in lingua straniera) consigliati dalle scuole.

Nella categoria sussidi didattici digitali rientrano: software (programmi e sistemi operativi a uso scolastico) o di notebook

### **3. DESTINATARI**

Possono accedere al contributo per la fornitura dei libri di testo di cui all'art. 27 della legge n.448/1998, gli studenti aventi i seguenti requisiti:

- residenza nella Regione Lazio;
- Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità del nucleo familiare dello studente non superiore a € 15.493,71;
- frequenza, nell'anno scolastico 2020-2021, presso gli Istituti di istruzione secondaria di I e II grado, statali e paritari.

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dimostrato dai richiedenti attraverso la presentazione della seguente documentazione:

- attestazione ISEE, in corso di validità, rilasciata gratuitamente dai CAAF, per quanto attiene la situazione economica del nucleo familiare dello studente;
- per quanto attiene il requisito della residenza e della frequenza all'Istituto di istruzione secondaria di I e II grado, può essere dichiarato dal soggetto richiedente mediante il rilascio della dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma l'istanza di contributo. La domanda dovrà essere presentata al Comune allegando la documentazione sopra indicata perentoriamente entro la scadenza, firmata da uno dei due genitori o dalla persona che esercita la potestà genitoriale o dal beneficiario, se maggiorenne; deve essere presentata per singolo beneficiario, utilizzando l'apposito modello

### **4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande andranno redatte in forma chiara e leggibile su apposito modulo e rese in autocertificazione ai sensi del DPR 445/00 relativamente ai dati inerenti gli aspetti conoscitivi dello studente, del richiedente e della situazione economica.

**IL MODULO DI DOMANDA È DISPONIBILE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI E SUL SITO DEL COMUNE.**

**TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 09-10-2021**

Si rammenta che, relativamente alla documentazione fiscale, non si ritengono riconoscibili le spese documentate mediante gli scontrini fiscali, in quanto, in sede di rendicontazione, l'Agenzia delle Entrate ha eccepito che dagli scontrini fiscali non è possibile stabilire né la natura e la tipologia del bene acquistato, né se il beneficiario del contributo in questione sia il medesimo che ha sostenuto materialmente le spese. Saranno ritenute ammissibili anche le spese effettuate on-line purché fatturate, anche con importi minimi.

### **5. ACCERTAMENTI**

Ai sensi dell'art.71 comma 1, del DPR 445/00 l'Ente erogatore effettuerà accurati controlli sia a campione sia in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione, anche dopo aver erogato il contributo.

A tal fine il richiedente dovrà produrre tutta la documentazione che sarà richiesta. L'Ente erogatore potrà svolgere con ogni mezzo a disposizione tutte le indagini che riterrà opportune sul nucleo familiare e sulla situazione reddituale e patrimoniale dei richiedenti sia confrontando i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze, anche in seguito a convenzione con lo stesso Ministero, sia attraverso gli archivi INPS, sia attraverso il coinvolgimento della Guardia di Finanza nell'ambito delle direttive annuali impartite dal Ministero delle Finanze per la programmazione dell'attività di accertamento.

Trattandosi di dati forniti in autocertificazione, gli stessi potranno essere oggetto di verifica presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, ed il richiedente sarà tenuto a fornire su richiesta il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.

### **6. SANZIONI AMMINISTRATIVE:**

Qualora il richiedente presenti dichiarazioni non veritiere o non venga esibita la documentazione richiesta nell'ambito dei controlli previsti, i contributi economici concessi vengono revocati e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate.

### **7. PENALI:**

Nel caso di dichiarazione non veritiera, l'Ente erogatore segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria affinché rilevi l'eventuale sussistenza dei seguenti reati:

- falsità materiale, ovvero formazione di atto falso, o alterazione di atto vero (art.482 c.p.)
- falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art.483 c.p.)
- uso di atto falso (art.489 c.p.)
- falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sulla identità e sulle qualità personali proprie o altrui (art.495 c.p.)
- truffa ai danni dello Stato o ad altro Ente Pubblico (art.640 c.p.)

### **8. RICORSI**

Eventuali ricorsi da parte dei richiedenti potranno essere presentati entro 30 giorni dalla data di comunicazione degli esiti al Sindaco del Comune di PICINISCO.

Picinisco, 07/07/2021

IL RESPONSABILE  
Anna Tullio